



COMUNE DI MARSICO NUOVO

PROVINCIA DI POTENZA

C A P 85052

☎ 0975/345111

C F. 80004090769

FAX 0975/345211

P. IVA 00520370768

ORIGINALE/~~COPIA~~

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	Oggetto
N. 05 Del 17.06.2013	Istituzione a mezzo convenzione, della centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture : Approvazione dello schema di convenzione unitamente al regolamento per il funzionamento ;

L'anno duemilatredici , il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 18,03 nella Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

PRESENTI

ASSENTI

DOMENICO VITA	X	
ANTONIO RAMAGNANO	X	
GIUSEPPE G.A.VOTTA	X	
SILVANO A.M. SASSANO	X	
MARIA CARIGLIA	X	
MICHELE VIGNOLA	X	
ROBERTA CONTI	X	
LABRIOLA FRANCESCO	X	
RAFFAELE VOTTA		X
MASSIMO MACCHIA	X	
GIOVANNI VOTTA	X	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, prof. Domenico Vita, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto

Assiste e partecipa il Segretario Comunale, dott: Luigi Cavalieri, avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, del D.lgs n. 267/2000

La seduta è pubblica

Sono presenti gli assessori esterni:

nome e cognome	presente	assente
GELSOMINA SASSANO	X	
Donatina G. Fiore		
Antonio Laino		
Luigi O.G.Coiro	X	

Il Presidente introduce l'argomento posto all'odg citando la normativa che impone agli Enti inferiori a 5 000 abitanti la centrale unica di committenza già prevista dall'art.33 del D. Lgs 163/2006 e s.m. Informa che si è avuta già notizia di una proroga del termine già previsto, da ultimo per il 01.04.2013 al 31.12.2013 ; Precisa comunque che l'entrata in vigore della convenzione in argomento sarà dalla sottoscrizione della stessa e che comunque fino a tale data si applicherà la normativa vigente. Ricorda i tentativi fatti per trovare una soluzione, compresa quella di una delega alla ex Comunità Montana, ma alla fine è rimasta questa possibilità e cioè quella di una convenzione con i comuni di Viggiano e Moliterno ; il Comune di Viggiano , comune capofila, ha già approvato lo schema di convenzione ed il regolamento per cui ciò costituisce un limite a proposte di modifica.

ENTRA L'ASSESSORE ESTERNO COIRO LUIGI

Il Presidente prosegue con la spiegazione ed i contenuti del regolamento e della convenzione .

ENTRA IL CONS. VOTTA RAFFALE

PRESENTI 11 ASSENTI 0

Il Presidente prosegue ancora con la esposizione del punto all' odg soffermandosi sulle procedure di funzionamento della centrale unica di committenza .

INTERVENTI :

Votta Giovanni chiede chiarimenti sulla durata e sulla possibilità di rotazione del comune capofila o meno , a cui risponde il Sindaco .

Votta Raffaele chiede chiarimenti sulla volontà e intenti del legislatore con questa riforma.

Il Presidente chiarisce che fino alla stipula della convenzione si applica la normativa vigente e dunque, ove confermata, la proroga

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3-bis, prevede che *“i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”*;
- il comma 5 dello stesso art. 23, ha precisato che la nuova disciplina *“si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012”*, termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Resi ai sensi dell'art. 49 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Parere tecnico (UFFICIO SEGRETERIA)


Per quanto concerne la regolarità tecnico si esprime parere favorevole .
Marsiconuovo ,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Cavalieri

Parere tecnico (UFFICIO TECNICO)


Per quanto concerne la regolarità tecnico si esprime parere favorevole .
Marsiconuovo ,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Antonio Colella


UFFICIO FINANZIARIO
PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE
Marsiconuovo,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Saverio Mercadante



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
Domenico Dott. Vita




IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALIERI dr Luigi

SI ATTESTA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., VIENE affissa in copia all'Albo Pretorio ON-LINE dal 27 GIU. 2013 e vi resta per 15 giorni consecutivi.

ALBO N. 590 (Prot. n. del).
Addì 27 GIU. 2013

IL MESSO COMUNALE
Nicoletta DI AEO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAVALIERI dr Luigi

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA DALL'ORGANO DELIBERANTE

-


- () - Decorsi 10 gg Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- () - Decorsi, senza esito, 15 gg dalla richiesta di esame al difensore civico
- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n del

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAVALIERI dr Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAVALIERI dr Luigi



Allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 85 del 17/6/2013



COMUNE DI MARSICONUOVO

PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(ART. 33 D. LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I.)

Indice

- ART. 1** OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2** SEDE E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- ART. 3** MODALITÀ DI DEVOLUZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- ART. 4** REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
- ART. 5** COMPETENZE SU MANDATO SPECIFICO PER FORNITURE E SERVIZI.
- ART. 6** RIPARTO SPESE
- ART. 7** STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CON GLI ENTI ADERENTI
- ART. 8** NORMA FINALE
- ART. 9** ENTRATA IN VIGORE E DURATA

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento della Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata **CUC**) istituita con atto convenzionale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, dai Comuni di : Viggiano (capofila), Marsiconuovo e Moliterno, in attuazione dell'obbligo di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006.
2. La **CUC** ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, le procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito intercomunale
3. L'ambito di operatività della **CUC** attiene all'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture mediante:
 - i cottimi fiduciari, di cui all'art. 125 del d.lgs.163/2006, per importo a base d'asta pari o superiore a 40 000 euro e fino a 200 000 euro. Per i lavori, servizi o forniture di importo inferiori a 40 000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. Con ciò si intende modificato, qualora discordi, il regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia adottato dall'ente aderente ;
 - le procedure ad evidenza pubblica di importi a base d'asta, sotto soglia comunitaria, di cui agli artt. 122 e 124 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - le procedure ad evidenza pubblica di importi a base d'asta sopra soglia comunitaria, di cui agli artt. 55, 56, 57 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
4. La **CUC** non ha ordinariamente competenze sugli affidamenti diretti previsti dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. di importo inferiore a 40.000 euro iva esclusa e sui lavori assunti in amministrazione diretta di importo inferiore a 50.000 euro iva esclusa previsti dall'art. 125, commi 3 e 5, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., o sugli affidamenti a procedura negoziata o in amministrazione diretta negli speciali casi previsti dalla legge.
5. Sono, altresì, esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza, e gestiti direttamente dai rispettivi enti, gli appalti di lavori, forniture e servizi relativamente ai quali i singoli enti aderenti decideranno di procedere alternativamente:
 - per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza;
 - mediante acquisizione diretta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per importi sino alla soglia consentita (attualmente pari ad € 200.000,00)
 - mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. o ad altre Centrali di committenza.
6. Nell'espletamento delle sue funzioni, la CUC opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza, di libera concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 2 Sede e modalità di costituzione della Centrale Unica di Committenza

1. La CUC ha sede presso il Comune di Viggiano, individuato dalla Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, quale Amministrazione Capofila della Centrale Unica di Committenza ed opera con personale dei Comuni associati.
2. La CUC sarà allocata presso l'Ufficio Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano avente sede in corso G. Marconi 85059 Viggiano che darà supporto logistico alle attività della Centrale di Committenza secondo quanto disciplinato nel presente Regolamento.
3. I Comuni aderenti si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire alla CUC tre Responsabili di Servizio, uno per ciascun Comune. Ai singoli Responsabili di Servizio, individuati dai rispettivi Sindaci, saranno assegnate le responsabilità operative della Centrale di Committenza per ognuna delle tre tipologie di contratti pubblici: *lavori, servizi e forniture* secondo gli indirizzi stabiliti nella Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6 della convenzione. Gli enti si impegnano altresì a fornire ulteriore personale necessario, avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei Comuni convenzionati, sulla base di esigenze evidenziate dai rispettivi responsabili delle suddette tipologie di contratti pubblici.
4. I Comuni garantiranno in ogni caso il supporto alle attività della CUC attraverso la partecipazione attiva dei singoli RUP operanti presso i Comuni aderenti per la corretta impostazione della procedura di gara, dei capitolati e gli schemi di contratto e per la predisposizione di procedure standard, l'adozione di modelli tipo e per l'aggiornamento normativo.
5. Al personale costituente la CUC, nell'ipotesi di effettuazioni di procedure di gara relative ad opere o lavori, verrà corrisposta, dai singoli Enti di appartenenza, una percentuale dell'incentivo previsto dall'art. 92 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. I Comuni convenzionati si impegnano a regolamentare in modo uniforme la ripartizione di tale incentivo.
6. La conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6 della Convenzione istitutiva della CUC, adotterà direttive per l'omogeneizzazione dei *"Regolamenti Comunali per la ripartizione dell'incentivo"* e per la specifica regolamentazione della ripartizione della percentuale di incentivo, destinata al personale della CUC.

ART. 3 Modalità di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza

1. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune di apposita lettera di trasmissione dei seguenti atti, documenti e dati:
 - 1.1 **per contratti pubblici relativi ai lavori** (Parte II del Regolamento DPR 207/2010)
 - a. codice unico di progetto (CUP);
 - b. nominativo R.U.P., Telefono, Fax, e-mail se diversa da PEC del Comune;
 - c. deliberazione/ determinazione di approvazione del progetto in appalto;
 - d. copia del Progetto Esecutivo (o altro livello di progettazione posto a base di gara, completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom;

- e. verbale di validazione del progetto che riporta gli esiti delle verifiche;
- f. modalità di finanziamento;
- g. qualsiasi altro dato, atto o documento necessario all'espletamento della gara.

1.2 contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Parte III del Regolamento DPR 207/2010)

- a. codice unico di progetto (CUP);
- b. nominativo R U P , Telefono, Fax, e-mail se diversa da PEC del Comune;
- c. atto di approvazione dello studio di fattibilità o del progetto o documento preliminare alla progettazione;
- d. copia dello studio, del progetto o documento preliminare;
- e. verbale di validazione del progetto che riporta gli esiti delle verifiche;
- f. modalità di finanziamento;
- g. qualsiasi altro dato, atto o documento necessario all'espletamento della gara

1.3 contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi (Parte IV del Regolamento DPR 207/2010)

- a. codice unico di progetto (CUP) se necessario;
 - b. nominativo R.U P., telefono , fax, e-mail se diversa da PEC Comune;
 - c. qualità ed importo stimato del fabbisogno;
 - d. termini temporali fornitura o di espletamento servizio;
 - e. capitolati d'oneri;
 - f. qualsiasi altro dato, atto o documento necessario all'espletamento della gara.
2. Al fine di consentire alla CUC una corretta impostazione della procedura di gara, i capitolati e gli schemi di contratto predisposti dai Comuni e lo schema di bando e del disciplinare di gara saranno preliminarmente condivisi tra questi e il Responsabile CUC della tipologia contrattuale di riferimento.
3. Dopo la fase di condivisione preliminare, il Comune procede a redigere la Determinazione a contrattare ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, approvando contestualmente gli schemi condivisi di bando e disciplinare di gara e nel caso di servizi e forniture anche lo schema di contratto/convenzione.
4. Con la trasmissione della determinazione a contrattare e degli schemi ad essa allegati, viene perfezionato l'affidamento alla Centrale di Committenza della procedura di aggiudicazione

ART. 4 Regole di organizzazione e funzionamento

- 1. La CUC funziona secondo le modalità di organizzazione definite dal decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti – DPR 207/2010 e, per quanto applicabili, dai singoli regolamenti comunali per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia dei singoli Comuni
- 2. La C.U.C. cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a. condivide con gli enti aderenti i capitolati, gli schemi di contratto, il bando di gara, il disciplinare di gara, e nelle procedure negoziate, la lettera di invito;
- b. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previste dal codice dei contratti pubblici, interagendo con il RUP per la richiesta del codice CIG;
- c. nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, individua i componenti della commissione giudicatrice e li comunica al comune aderente per l'assunzione dell'atto di nomina e l'eventuale impegno di spesa; restano a carico del Comune gli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della CUC nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune convenzionato.
- d. nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la CUC individua i componenti del seggio di gara attingendo tra il personale dei comuni aderenti;
- e. in fase di gara verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- f. predispone i verbali di gara e provvede all'aggiudicazione provvisoria.

3. Le procedure si svolgeranno come di seguito La C.U.C. si impegna:

- ad attivare la procedura di gara entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della determinazione a contrarre;
- completata la procedura di aggiudicazione, a rimettere copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.

4. Competono in ogni caso al Comune:

- a. l'individuazione delle opere da realizzare;
- b. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
- c. la redazione, l'approvazione e la validazione dei progetti, dei capitolati o eventuali altri elaborati, e degli schemi di contratto, bando e disciplinare di gara;
- d. l'adozione della determinazione a contrarre;
- e. l'aggiudicazione definitiva e gli atti consequenziali e necessari prima della stipula del contratto di appalto;
- f. la stipula del contratto e la sua registrazione;
- g. il pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- h. l'impegno di spesa e le liquidazioni della pubblicità legale;
- i. l'illustrazione agli offerenti dei progetti, studi, capitolati d'onori ecc., messi in gara dalla CUC;
- j. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006;
- k. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori

compensi da parte delle imprese;

- I. le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto, fermo restando l'obbligo della C.U.C. di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
5. Il Comune aderente comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

ART. 5 Competenze su mandato specifico per forniture e servizi.

1. Nel caso fosse ritenuto opportuno e conveniente, nell'ottica di riduzione dei costi e ottimizzazione delle risorse, i Comuni aderenti potranno concordare che alcuni servizi e forniture, pur essendo di importo inferiore ai limiti se riferiti al singolo Comune, siano comunque gestiti unitariamente con affidamento alla CUC.
2. In tal caso la CUC, in accordo con i Comuni aderenti, farà predisporre, se necessario, una relazione di progetto di fornitura o servizio completo di capitolato d'onori, e l'importo di riferimento per determinare la procedura di gara sarà pari alla somma degli importi stimati delle singole ordinazioni
3. In tale caso la CUC gestirà tutte le fasi procedurali fino all'aggiudicazione provvisoria, e quindi all'individuazione delle condizioni economiche del servizio o della fornitura, le quali costituiranno base per la stipula dei singoli contratti con i Comuni.

ART. 6 Riparto spese

1. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.
2. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico di ciascun comune aderente e sono previste nei quadri economici dei progetti e commesse;
3. Le spese di funzionamento della CUC (cancelleria, varie d'ufficio, ecc) saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali". L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali (per scaglioni di valore):
 - a) per lavori
 - 0,3% sull'ammontare dei lavori a base d'asta inferiore ad € 500.000,00;
 - 0,2 % sull'ammontare dei lavori a base d'asta da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00.
 - 0,1% sull'ammontare dei lavori a base d'asta superiore a € 1.000.001,00.
 - b) per forniture e servizi:
 - 0,2 % sull'ammontare dell'appalto a base d'asta, con un minimo di 100 euro
4. La centrale unica di committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 aprile dell'anno successivo, e lo comunica ai Comuni convenzionati. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ad un fondo di rotazione per il funzionamento della centrale unica di committenza

ART. 7 Strumenti di comunicazione con gli enti aderenti

1. Allo scopo di garantire il miglior collegamento della Centrale di Committenza con i Comuni convenzionati, periodicamente è prevista una conferenza dei Sindaci ed una Conferenza dei RUP per l'analisi delle attività svolte.
2. La Centrale di Committenza, inoltre, adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso portale web, da istituire sul profilo di committente del Comune capofila, contenente, tra l'altro, le relazioni periodiche sull'andamento della gestione e favorisce la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione.

ART. 8 Norma finale

1. Il presente Regolamento essendo un regolamento disciplinante il funzionamento e l'organizzazione della CUC viene adottato dai Consigli di tutti i Comuni aderenti ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 267/2000

ART. 9 Entrata in vigore e durata

1. Il presente regolamento entra in vigore con la sottoscrizione della convenzione attuativa della CUC ed ha durata fino a revoca espressa
-



Allegato "B" alla deliberazione consiliare n. 5 del 17/6/2013

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Municipio di

tra

1. Il Comune di Viggiano (capofila), in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in via Roma 51 85059 Viggiano (PZ), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di Marsiconuovo, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in, (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di Moliterno, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in, (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

che i Comuni di Viggiano (capofila), Marsiconuovo, Moliterno intendono gestire in forma convenzionale la "centrale unica di committenza" (CUC) per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che al comma 3 bis - comma aggiunto dall'art. 23, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nel rispetto delle Direttive CEE n. 2004/17 (art. 29) e n. 2004/18 (art. 11) - prevede che "i Comuni con popolazione non superiore a 5 000 abitanti ricadenti nel territorio di

ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Viggiano n. del

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Marsiconuovo n. del

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Moliterno n. del

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Viggiano (capofila), Marsiconuovo e Moliterno, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio presso tutti e tre gli enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 4 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA;

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Viggiano, indicato quale capo convenzione e ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
✓ Conferenza dei Sindaci;

- attuazione del servizio convenzionato;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso i tre enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza per ciascuna delle tre tipologie di contratti pubblici.

2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata dalla data di stipula della presente e per la durata di anni tre.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Art. 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Comuni convenzionati.

2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite come previsto all'art. 6 del regolamento per il funzionamento della CUC.

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario da inviare ai Comuni convenzionati, che provvedono per l'approvazione e l'adozione degli atti conseguenziali.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico del Comune convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune capofila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti alla Centrale di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capofila a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. È a carico del Comune capofila il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Comune convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso (sussequente ad esplicita deliberazione consiliare) che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 13 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capofila, su istanza della parte più diligente.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Art. 15 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di VIGGIANO

Il Sindaco

.....

Comune di MARSICONUOVO

Il Sindaco

.....

Comune di MOLITERNO

Il Sindaco

.....